SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 luglio 1986 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1986, n. 360.

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

«I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:

a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.

La funzione di membro dei comitati nazionali è incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.

Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, può convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48».

2. Il regolamento che, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve stabilire il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, dovrà prevedere:

a) che siano mantenuti i primi dieci comitati nazionali a carattere disciplinare previsti dall'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963;

b) che siano istituiti comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali previsti dalla presente legge;

c) che l'elezione dei membri dei comitati nazionali avvenga con votazione unica.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento previsto nel quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Sino all'insediamento dei comitati costituiti in base alla presente legge, i comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei suoi componenti.

3. È abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

— La legge n. 283/1963 reca: «Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica».

— L'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda il ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 283/1963, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal consiglio di presidenza del Consiglio stesso.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'art. 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48».

— Il testo del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) è il seguente:

«I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche».

— Il D.P.C.M. 2 agosto 1963 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963.

Note all'art. 3:

— Il secondo comma dell'art. 18 della legge n. 48/1967 è riportato nelle note all'art. 2.

— L'art. 8 della legge n. 283/1963 prevedeva che:

«Entro il centoventesimo giorno dalla data d'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'art. 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso art. 4, dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'art. 1, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei precedenti quadrienni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3224):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (GRANELLI) il 14 ottobre 1985.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 5 dicembre 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 18, 20 febbraio 1986; 15, 16 aprile 1986 e approvato il 17 aprile 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1781):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 28 aprile 1986, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 21 maggio 1986, 12 giugno 1986.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1986.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 26 giugno 1986.

86G0720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **361.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

radiologia sperimentale;
semeiotica ostetrica;
dermatologia allergologica e professionale;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
oftalmologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 334

86G0690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **362.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

anatomia radiologica;
oftalmologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 333

86G0691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **363.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

otorinolaringoiatria pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 332

86G0692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **364**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

scienza dell'alimentazione e dietetica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 331

86G0693

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **365**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

semeiotica ostetrica;
fisiopatologia della riproduzione umana;
riabilitazione neurologica;
dermatologia allergologica e professionale;
fisioterapia dermatologica;
venereologia;
oftalmologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 330

86G0694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1986, n. **366.**

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 16 luglio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 18 luglio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 79.893 a L. 80.890 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 7.989,30 a L. 8.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 23.936 a L. 25.128 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera *F*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 7.916 a L. 8.273, da L. 9.300 a L. 9.728 e da L. 27.283 a L. 28.638 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 25

86G0748

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986) **coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1986, n. 341** *(in Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1986), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, *è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1° maggio 1986.*

Art. 1-bis

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 2/1985 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1».

Il personale al quale si riferisce l'art. 1 sopraripportato è quello «di cui agli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1981). Il trattamento di questo personale è stato più volte prorogato: l'ultima proroga, prima di quella recata dal presente decreto, è stata disposta, fino al 30 aprile 1986, dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120.

Gli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 21 e 22 del D.L. n. 283/1981 riguardano le seguenti categorie di personale:

gli articoli 10 e 11: i «dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo» nonchè i «dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi»;

l'art. 11-*bis*: i «segretari generali di cui alla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, e i direttori generali di cui all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni»;

l'art. 12: le «qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748»;

l'art. 21: «gli ufficiali generali e i colonnelli»;

l'art. 22: «gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti».

Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della legge n. 79/1984, (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio) citati nell'art. 1 del D.L. n. 2/1985 sopraripportato:

«Art. 1. — Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 31 dicembre 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 2. — A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1° gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

Art. 4. — Dal 1° gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.

Art. 6. — L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

Art. 7. — Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984».

Nota all'art. 2:

Il primo comma dell'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) prevede che: «A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorsorso di formazione dirigenziale».

86A5496

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 luglio 1986.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985, di durata decennale, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1986 e scadenza 1° agosto 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1985, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 222, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi con decreto ministeriale n. 316768/66-AU-88 del 2 agosto 1985, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1986 e scadenza 1° agosto 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 1° agosto 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari all'11,60%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° agosto 1985, emessi per lire 3.250 miliardi, è determinato nella misura dell'11,60%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° agosto 1987.

La spesa di L. 377.000.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

86A5474

DECRETO 12 luglio 1986.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1983 (quadriennali), 1° agosto 1983 (quinquennali), 1° febbraio 1984 (quadriennali e settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 16 agosto 1985 (quinquennali) e 18 febbraio 1986 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1986 e scadenza nel mese di febbraio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 705507/66-AU-30 del 25 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente elevato a lire 1.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712686/66-AU-42 del 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712758/66-AU-43 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 230 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'ENI;

n. 712759/66-AU-44 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 20 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'EFIM;

n. 205645/66-AU-57 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 6.500 miliardi;

n. 316747/66-AU-89 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 16 agosto 1985, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 1.750 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 525 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1986 e scadenza nel mese di febbraio 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di febbraio 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 6,40% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1983;
al 6,40% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983;
al 6,40% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (ENI);
al 6,40% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (EFIM);
al 5,90% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984;
al 6,40% per i CCT settennali 1° febbraio 1984;
al 6,00% per i CCT settennali 1° agosto 1984;
al 5,60% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;
al 5,60% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 705507 del 25 gennaio 1983, n. 712686 del 15 luglio 1983, n. 712758 e n. 712759 del 28 luglio 1983, n. 205645 e n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 316747 del 3 agosto 1985, n. 621164 del 10 febbraio 1986, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1987, è determinato nella misura:

del 6,40% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1983, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 8;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983, emessi per lire 4.300 miliardi; cedola n. 7;

del 6,40% per i CCT quinquennali «ENI» 1° agosto 1983, emessi per lire 230 miliardi; cedola n. 7;

del 6,40% per i CCT quinquennali «EFIM» 1° agosto 1983, emessi per lire 20 miliardi; cedola n. 7;

del 5,90% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 6;

del 6,40% per i CCT settennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi; cedola n. 6;

del 6,00% per i CCT settennali 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi; cedola n. 5;

del 5,60% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985, emessi per lire 1.750 miliardi; cedola n. 3;

del 5,60% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986, emessi per lire 525 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.347.600.000.000, derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 64.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° febbraio 1983;

di L. 275.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983;

di L. 14.720.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (ENI);

di L. 1.280.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (EFIM);

di L. 59.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984;

di L. 416.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;

di L. 390.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;

di L. 98.000.000.000 per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;

di L. 29.400.000.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

86A5475

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 1986.

Estinzione di centodue enti ecclesiastici della diocesi di Grosseto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Grosseto ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 20 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Grosseto elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Grosseto richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Grosseto estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI GROSSETO

1. Comune di Grosseto, mensa vescovile della diocesi di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

2. Comune di Grosseto, beneficio di Maria SS. del Carmine nella cattedrale di Grosseto (noto anche quale cappellania curata del Carmine), con sede in 58100 Grosseto.

3. Comune di Grosseto, beneficio di S. Andrea Apostolo in Grosseto (noto anche quale cappellania curata di S. Andrea Apostolo), con sede in 58100 Grosseto.

4. Comune di Grosseto, beneficio di S. Marco Evangelista nella cattedrale di Grosseto (noto anche quale beneficio canonicale di S. Marco Evangelista o cappellania curata di S. Marco Evangelista), con sede in 58100 Grosseto.

5. Comune di Grosseto, beneficio di Santa Croce in Grosseto (noto anche quale beneficio corale sotto il titolo di Santa Croce o cappellania corale Santa Croce), con sede in 58100 Grosseto.

6. Comune di Grosseto, beneficio del SS. Crocifisso detto del Camposanto nella cattedrale di Grosseto (noto anche quale cappellania curata del SS. Crocifisso detto del Camposanto), con sede in 58100 Grosseto.

7. Comune di Grosseto, beneficio del SS. Crocifisso detto di S. Marcello nella cattedrale di Grosseto (noto anche quale beneficio residenziale corale del SS. Crocifisso detto di S. Marcello o cappellania curata del SS. Crocifisso detto di S. Marcello), con sede in 58100 Grosseto.

8. Comune di Grosseto, beneficio canonicale Crespi - Addolorata in Grosseto (noto anche quale prebenda canonicale Crespi - Addolorata), con sede in 58100 Grosseto.

9. Comune di Grosseto, beneficio canonicale Crespi - S. Giuseppe in Grosseto (noto anche quale prebenda canonicale Crespi - S. Giuseppe), con sede in 58100 Grosseto.

10. Comune di Grosseto, beneficio canonicale Paglialunga in Grosseto (noto anche quale prebenda canonicale Paglialunga), con sede in 58100 Grosseto.

11. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale primo nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

12. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale secondo nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

13. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale terzo nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

14. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale quarto nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

15. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale quinto nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

16. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale sesto nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

17. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale settimo nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

18. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale ottavo nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

19. Comune di Grosseto, beneficio canonicale mensale nono nella cattedrale di Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

20. Comune di Grosseto, beneficio canonicale penitenziera mensale in Grosseto (noto anche quale prebenda canonicale penitenziera mensale), con sede in 58100 Grosseto.

21. Comune di Grosseto, beneficio canonicale teologale mensale in Grosseto (noto anche quale prebenda canonicale teologale mensale), con sede in 58100 Grosseto.

22. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

23. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale della Santa Famiglia in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

24. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di San Francesco in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

25. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

26. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

27. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

28. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Lucia in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

29. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale della SS. Addolorata in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

30. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale del SS. Crocifisso in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

31. Comune di Grosseto, cappellania di S. Pietro in Grosseto, con sede in 58100 Grosseto.

32. Comune di Grosseto, beneficio di S. Antonio in Alberese (noto anche quale cappellania curata di S. Antonio), con sede in 58010 Alberese.

33. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di Santa Maria Bambina in Alberese, con sede in 58010 Alberese.

34. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Benedetto Abate in Barbaruta, con sede in 58040 Barbaruta.

35. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Martino in Batignano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Batignano), con sede in 58041 Batignano.

36. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Vincenzo de Paoli in Casotto Pescatori, con sede in 58100 Grosseto.

37. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore in Istia d'Ombrone, con sede in 58040 Istia d'Ombrone.

38. Comune di Grosseto, beneficio di S. Sebastiano in Istia d'Ombrone (noto anche quale cappellania di S. Sebastiano in Istia d'Ombrone), con sede in 58040 Istia d'Ombrone.

39. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Rocco in Marina di Grosseto, con sede in 58046 Marina di Grosseto.

40. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Niccolò Vescovo in Montepescali, con sede in 58030 Montepescali.

41. Comune di Grosseto, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Montepescali (nota anche quale parrocchia dei Santi Stefano e Lorenzo Martiri in S. Nicola Vescovo in Montepescali), con sede in 58030 Montepescali.

42. Comune di Grosseto, cappellania curata in Montepescali, con sede in 58030 Montepescali.

43. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Guglielmo in Montepescali Scalo (noto anche quale beneficio parrocchiale sotto l'invocazione di S. Guglielmo Duca d'Aquitania e Penitente in Montepescali Scalo), con sede in 58035 Montepescali Scalo.

44. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Nomadelfia, con sede in 58100 Grosseto.

45. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale di S. Maria Goretti in Rispescia, con sede in 58010 Rispescia.

46. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale Immacolata Concezione di Maria Vergine in Roselle (noto anche quale beneficio parrocchiale SS. Immacolata in Roselle e noto quale beneficio della parrocchia di Maria SS. Immacolata in Roselle), con sede in 58040 Roselle.

47. Comune di Grosseto, beneficio parrocchiale S. Carlo Borromeo in Trappola, con sede in 58100 Grosseto.

48. Comune di Castiglione della Pescaia, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta in Buriano (noto anche quale prebenda S. Maria Assunta in Buriano), con sede in 58040 Buriano.

49. Comune di Castiglione della Pescaia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Castiglione della Pescaia (noto anche quale prebenda S. Giovanni Battista in Castiglione della Pescaia), con sede in 58043 Castiglione della Pescaia.

50. Comune di Castiglione della Pescaia, cappellania curata in Castiglione della Pescaia, con sede in 58043 Castiglione della Pescaia.

51. Comune di Castiglione della Pescaia, beneficio parrocchiale S. Maria Goretti in Castiglione della Pescaia, con sede in 58043 Castiglione della Pescaia.

52. Comune di Castiglione della Pescaia, beneficio parrocchiale della Consolata in Punta Ala (noto anche quale parrocchia della Consolata in Punta Ala), con sede in 58040 Punta Ala.

53. Comune di Castiglione della Pescaia, beneficio parrocchiale di S. Andrea in Tirli (noto anche quale casa canonica di S. Andrea e noto quale prebenda di S. Andrea), con sede in 58040 Tirli.

54. Comune di Castiglione della Pescaia, cappellania curata in Tirli, con sede in 58040 Tirli.

55. Comune di Castiglione della Pescaia, beneficio parrocchiale Santi Simone e Giuda in Vetulonia (noto anche quale prebenda Santi Simone e Giuda in Vetulonia), con sede in 58040 Vetulonia.

56. Comune di Campagnatico, beneficio parrocchiale Madonna di Lourdes in Arcille, con sede in 58040 Arcille.

57. Comune di Campagnatico, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Campagnatico (noto anche quale prebenda S. Giovanni Battista in Campagnatico), con sede in 58042 Campagnatico.

58. Comune di Campagnatico, cappellania curata in Campagnatico, con sede in 58042 Campagnatico.

59. Comune di Campagnatico, beneficio parrocchiale S. Anna in Granaione, con sede in 58042 Campagnatico.

60. Comune di Campagnatico, beneficio parrocchiale di S. Cerbone in Montorsaio (noto anche quale prebenda di S. Cerbone in Montorsaio), con sede in 58040 Montorsaio.

61. Comune di Campagnatico, cappellania curata in Montorsaio, con sede in 58040 Montorsaio.

62. Comune di Campagnatico, beneficio parrocchiale S. Maria Ausiliatrice in Marrucheti, con sede in 58040 Marrucheti.

63. Comune di Civitella Paganico, beneficio parrocchiale di S. Donato in Casal di Pari (noto anche quale pieve di S. Donato in Casal di Pari), con sede in 58040 Casale di Pari).

64. Comune di Cinigiano, prebenda di S. Marta in Colle Massari, con sede in 58040 Poggi del Sasso.

65. Comune di Cinigiano, beneficio parrocchiale S. Margherita in Vicarello, con sede in 58040 Poggi del Sasso.

66. Comune di Cinigiano, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo in Sasso d'Ombrone (noto anche quale prebenda di S. Michele Arcangelo in Sasso d'Ombrone), con sede in 58040 Sasso d'Ombrone.

67. Comune di Cinigiano, cappellania curata in Sasso d'Ombrone, con sede in 58040 Sasso d'Ombrone.

68. Comune di Gavorrano, beneficio parrocchiale di S. Biagio in Caldana (noto anche quale parrocchia di S. Biagio in Caldana e prebenda S. Biagio), con sede in 58020 Caldana.

69. Comune di Gavorrano, cappellania curata in Caldana, con sede in 58020 Caldana.

70. Comune di Gavorrano, beneficio parrocchiale S. Giuseppe Lavoratore in Bagno di Gavorrano, con sede in 58021 Bagno di Gavorrano.

71. Comune di Gavorrano, beneficio parrocchiale S. Giuliano in Gavorrano (noto anche quale parrocchia di S. Giuliano in Gavorrano e quale prebenda parrocchiale di S. Giuliano in Gavorrano), con sede in 58023 Gavorrano.

72. Comune di Gavorrano, cappellania curata in Gavorrano, con sede in 58023 Gavorrano.

73. Comune di Gavorrano, beneficio parrocchiale di S. Egidio Abate in Giuncarico (noto anche quale prebenda di S. Egidio e quale parrocchia Pieve di S. Egidio in Giuncarico), con sede in 58020 Giuncarico.

74. Comune di Gavorrano, beneficio di S. Bernardino da Siena in Giuncarico (noto anche quale beneficio S. Bernardo e quale benefizio di S. Bernardino in Giuncarico), con sede in 58020 Giuncarico.

75. Comune di Gavorrano, beneficio del SS. Crocifisso in Giuncarico (noto anche quale beneficio curato del SS. Crocifisso in Giuncarico), con sede in 58020 Giuncarico.

76. Comune di Gavorrano, beneficio parrocchiale di S. Leonardo in Ravi (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Leonardo Abate in Ravi e prebenda parrocchiale di S. Leonardo in Ravi), con sede in 58020 Ravi.

77. Comune di Gavorrano, cappellania curata in Ravi, con sede in 58020 Ravi.

78. Comune di Massa Marittima, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Tatti (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Tatti), con sede in 58040 Tatti.

79. Comune di Montieri, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo in Boccheggiano (noto anche quale parrocchia di Boccheggiano e come prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo in Boccheggiano), con sede in 58020 Boccheggiano.

80. Comune di Montieri, prebenda parrocchiale della Chiesa di S. Sebastiano in Boccheggiano, con sede in 58020 Bocheggiano.

81. Comune di Montieri, cappellania Madonna del Rosario in Boccheggiano, con sede in 58020 Bocheggiano.

82. Comune di Roccastrada, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Montemassi (noto anche quale prebenda di S. Andrea in Montemassi), con sede in 58020 Montemassi.

83. Comune di Roccastrada, cappellania curata in Montemassi, con sede in 58020 Montemassi.

84. Comune di Roccastrada, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate, con sede in 58030 Olmini.

85. Comune di Roccastrada, beneficio parrocchiale dei Santi Barbara e Paolo, con sede in 58027 Ribolla.

86. Comune di Roccastrada, beneficio parrocchiale di S. Nicola in Roccastrada (noto anche quale arcipretura S. Niccolò in Roccastrada), con sede in 58036 Roccastrada.

87. Comune di Roccastrada, cappellania curata in Roccastrada, con sede in 58036 Roccastrada.

88. Comune di Roccastrada, beneficio curato S. Barbara in Roccastrada, con sede in 58036 Roccastrada.

89. Comune di Roccastrada, pieve di S. Martino Vescovo in Roccatederighi (noto anche quale beneficio parrocchiale S. Martino in Roccatederighi), con sede in 58028 Roccatederighi.

90. Comune di Roccastrada, cappellania curata in Roccatederighi, con sede in 58028 Roccatederighi.

91. Comune di Roccastrada, beneficio di S. Sebastiano in Roccatederighi, con sede in 58028 Roccatederighi.

92. Comune di Roccastrada, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo in Sassofortino (noto anche quale prepositura S. Michele Arcangelo e quale prebenda S. Michele Arcangelo in Sassofortino), con sede in 58029 Sassofortino.

93. Comune di Roccastrada, cappellania curata in Sassofortino, con sede in 58029 Sassofortino.

94. Comune di Roccastrada, beneficio parrocchiale SS. Concezione di Maria Vergine in Sticciano (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Concezione in Sticciano), con sede in 58030 Sticciano.

95. Comune di Roccastrada, cappellania curata in Sticciano, con sede in 58030 Sticciano.

96. Comune di Roccastrada, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Torniella (noto anche quale prebenda S. Giovanni Battista in Torniella), con sede in 58030 Torniella.

97. Comune di Roccastrada, cappellania curata in Torniella, con sede in 58030 Torniella.

98. Comune di Roccastrada, vicaria curata S. Leonardo in Belagaio (nota anche quale beneficio di S. Leonardo in Belagaio), con sede in 58030 Torniella.

99. Comune di Scarlino, beneficio parrocchiale Beata Vergine del SS. Rosario in Pian d'Alma (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Rosario in Pian d'Alma), con sede in 58020 Pian d'Alma.

100. Comune di Scarlino, beneficio parrocchiale S. Martino in S. Donato in Scarlino (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Martino in S. Donato), con sede in 58020 Scarlino.

101. Comune di Scarlino, beneficio coadiutorale S. Antonio Abate in Scarlino, con sede in 58020 Scarlino.

102. Comune di Scarlino, beneficio parrocchiale Madonna delle Grazie in Scarlino Scalo, con sede in 58020 Scarlino Scalo.

Roma, addì 28 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5305

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 luglio 1986.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di amministratori del comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 770/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984, n. 179/FPC/ZA del 9 aprile 1984,

n. 599/FPC/ZA del 3 agosto 1985, n. 618/FPC/ZA dell'8 ottobre 1985 e n. 661/FPC/ZA del 30 dicembre 1985 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 285 del 17 ottobre 1983, 345 del 17 dicembre 1983, 79 del 20 marzo 1984, 108 del 18 aprile 1984, 191 del 14 agosto 1985, 244 del 16 ottobre 1985 e 10 del 14 gennaio 1986;

Vista la lettera n. 7024 del 14 giugno 1986 con la quale il sindaco del comune di Monte di Procida chiede una ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1986, delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco medesimo, di un assessore comunale e di un consigliere di minoranza, disposto e prorogato con le ordinanze sopra richiamate, atteso il perdurare delle esigenze che originarono i predetti provvedimenti;

Vista la nota n. 252 BRA/GAB del 5 luglio 1986 con la quale la prefettura di Napoli ha espresso parere favorevole in merito alla istanza sopracitata;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni relative al collocamento in aspettativa del sindaco, di un assessore comunale e di un consigliere di minoranza del comune di Monte di Procida, di cui alle ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1986, con le stesse modalità previste nella ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5461

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1986, n. **367.**

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi, in Milano, ad accettare una eredità.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi, in Milano, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in una unità immobiliare del valore di L. 66.117.870, disposta dalla sig.ra Franca Guidotti ved. Lombardi con testamento pubblico 30 marzo 1973, pubblicato in data 17 luglio 1980, n. 137361 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, registrato a Milano, in data 29 luglio 1980 al n. 18432.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 318

86G0707

DECRETO 19 marzo 1986, n. **368.**

Autorizzazione alla fondazione «F.A.I. - Fondo per l'ambiente», in Milano, ad accettare una donazione.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione «F.A.I. - Fondo per l'ambiente», in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno di mq 2783, sito in comune di Camogli, località S. Nicolò - S. Caio, del valore di L. 840.000, disposta dalla sig.ra Maria Luisa Colli, con atto 9 giugno 1977, n. 6068 di repertorio, a rogito dott. Paolo Sala, notaio in Giussano (Milano) e registrato a Giussano in data 21 giugno 1977 al n. 3397.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 17 Beni culturali, foglio n. 8

86G0709

DECRETO 9 aprile 1986, n. **369.**

Autorizzazione alla fondazione «Giorgio Cini», in Venezia, ad accettare un legato.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Giorgio Cini», in Venezia, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in beni immobili e mobili del valore complessivo di L. 513.900.000, disposto dal dott. Giorgio Dalla Zorza con testamento olografo 27 gennaio 1983, pubblicato in data 10 settembre 1984, n. 5834 di repertorio, a rogito dott. Angelo Sandi, notaio in Venezia, registrato a Mestre, in data 17 settembre 1984 al n. 6218.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 308

86G0714

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 130

Corso dei cambi del 9 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1495,100	1495,100	1495,30	1495,100	1498 —	1495,10	1495,100	1495,100	1495,100	1495,10
Marco germanico	686,100	686,100	686 —	686,100	684 —	686,12	686,150	686,100	686,100	686,10
Franco francese	214,160	214,160	214,10	214,160	214,75	214,13	214,100	214,160	214,160	214,16
Fiorino olandese	609,330	609,330	609,05	609,330	609 —	609,34	609,350	609,330	609,330	609,33
Franco belga	33,411	33,411	33,42	33,411	33,05	33,41	33,420	33,411	33,411	33,41
Lira sterlina	2286,500	2286,500	2287 —	2286,500	2310 —	2287 —	2287,500	2286,500	2286,500	2286,50
Lira irlandese	2066 —	2066 —	2068 —	2066 —	2100 —	2066,75	2067,500	2066 —	2066 —	—
Corona danese	184,190	184,190	184,10	184,190	184,25	184,19	184,200	184,190	184,190	184,19
Dracma	10,730	10,730	10,72	10,730	—	—	10,738	10,730	10,730	—
E.C.U.	1469 —	1469 —	1468,50	1469 —	1469 —	1469 —	1469 —	1469 —	1469 —	1469 —
Dollaro canadese	1085,500	1085,500	1080 —	1085,500	1070 —	1086 —	1086,500	1085,500	1085,500	1085,50
Yen giapponese	9,290	9,290	9,33	9,290	9,20	9,29	9,297	9,290	9,290	9,29
Franco svizzero	840,500	840,500	841 —	840,500	838 —	840,50	840,500	840,500	840,500	840,50
Scellino austriaco	97,515	97,515	97,58	97,515	97,50	97,53	97,550	97,515	97,515	97,51
Corona norvegese	200,010	200,010	200,80	200,010	200 —	200,01	200,010	200,010	200,010	200,01
Corona svedese	210,840	210,840	211 —	210,840	210,50	210,89	210,950	210,840	210,840	210,84
FIM	293,600	293,600	293,75	293,600	294,25	293,92	294,250	293,600	293,600	—
Escudo portoghese	10,040	10,040	10,03	10,040	10,30	10,05	10,060	10,040	10,040	10,04
Peseta spagnola	10,781	10,781	10,78	10,781	11 —	10,79	10,800	10,781	10,781	10,78
Dollaro australiano	952,500	952,500	950 —	952,500	920 —	954,25	956 —	952,500	952,500	952,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1986

Dollaro USA	1495,100	Lira irlandese	2066,750	Scellino austriaco	97,532
Marco germanico	686,125	Corona danese	184,195	Corona norvegese	200,010
Franco francese	214.130	Dracma	10,734	Corona svedese	210,895
Fiorino olandese	609,340	E.C.U.	1469 —	FIM	293,925
Franco belga	33,415	Dollaro canadese	1086 —	Escudo portoghese	10,050
Lira sterlina	2287 —	Yen giapponese	9,293	Peseta spagnola	10,790
		Franco svizzero	840,500	Dollaro australiano	954,250

Media dei titoli del 9 luglio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	77 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	96,250
» 10% » » 1977-92	100,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	96,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,925
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,125
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1982/86	100.850
» » » » 1-10-1983/86	100,575
» » » » 1-11-1982/86	101,075
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,150
» » » » 1- 2-1983/87	101,250
» » » » 1- 3-1983/87	101,025
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,550
» » » » 1- 6-1983/87	101,975
» » » » 1-11-1983/87	101,650
» » » » 1-12-1983/87	102,100
» » » » 1- 1-1984/88	101,625
» » » » 1- 2-1984/88	102,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	101,125
» » » » 1- 5-1984/88	101,525
» » » » 1- 6-1984/88	101,700
» » » » 1- 7-1983/88	102,425
» » » » 1- 8-1983/88	102,175
» » » » 1- 9-1983/88	102,025
» » » » 1-10-1983/88	102,250
» » » » 1- 7-1990	98,650

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,625
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-10-1990	98,775
» » » » 1-11-1990	99,600
» » » » 1-11-1983/90	103,425
» » » » 1-12-1983/90	103,775
» » » » 1- 1-1984/91	103,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,575
» » » » 1- 3-1984/91	101,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,825
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1992	100,150
» » » » 1- 2-1992	99,225
» » » » 1- 2-1995	100,200
» » » » 1- 3-1995	98,150
» » » » 1- 4-1995	98.375
» » » » 1- 5-1995	98,625
» » » » 1- 6-1995	98,700
» » » » 1- 7-1995	99,175
» » » » 1- 8-1995	98,775
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	101 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,800
» » » 12 % 1- 2-1988	101,700
» » » 12 % 1- 3-1988	102,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	103 —
» » » 12,50% 1-10-1988	102,950
» » » 12,50% 1-11-1988	103,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,500
» » » » 1983/90 11,50%	109 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,875
» » » » 1984/92 10,50%	110,500
» » » » 1985/93 9,60%	105,025
» » » » 1985/93 9,75%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M09076

MINISTERO DEL TESORO

N. 131

Corso dei cambi del 10 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1493 —	1493 —	—	1493 —	1493 —	1493 —	1493 —	1493 —	1493 —	1493 —
Marco germanico	686,700	686,700	—	686,700	686,70	686,75	686,600	686,700	686,700	686,70
Franco francese	214,010	214,010	—	214,010	214,01	214,01	214,030	214,010	214,010	214,01
Fiorino olandese	609,980	609,980	—	609,980	609,98	609,99	610 —	609,980	609,980	609,98
Franco belga	33,395	33,395	—	33,395	33,395	33,39	33,395	33,395	33,395	33,39
Lira sterlina	2272,600	2272,600	—	2272,600	2272,60	2273,05	2273,500	2272,600	2272,600	2272,60
Lira irlandese	2069 —	2069 —	—	2069 —	2069 —	2069 —	2069 —	2069 —	2069 —	—
Corona danese	184,080	184,080	—	184,080	184,08	184,06	184,050	184,080	184,080	184,08
Dracma	10,740	10,740	—	10,740	—	—	10,745	10,740	10,740	—
E.C.U.	1470,100	1470,100	—	1470,100	1470,10	1470,07	1470,050	1470,100	1470,100	1470,10
Dollaro canadese	1084,100	1084,100	—	1084,100	1084,10	1084,05	1084 —	1084,100	1084,100	1084,10
Yen giapponese	9,312	9,312	—	9,312	9,312	9,30	9,305	9,312	9,312	9,31
Franco svizzero	842 —	842 —	—	842 —	842 —	841,70	841,400	842 —	842 —	842 —
Scellino austriaco	97,680	97,680	—	97,680	97,68	97,70	97,720	97,680	97,680	97,68
Corona norvegese	199,800	199,800	—	199,800	199,80	199,80	199,810	199,800	199,800	199,80
Corona svedese	210,610	210,610	—	210,610	210,61	210,53	210,450	210,610	210,610	210,61
FIM	294,120	294,120	—	294,120	294,12	294,18	294,250	294,120	294,120	—
Escudo portoghese	10,060	10,060	—	10,060	10,06	10,06	10,060	10,060	10,060	10,06
Peseta spagnola	10,791	10,791	—	10,791	10,791	10,79	10,793	10,791	10,791	10,79
Dollaro australiano	949,500	949,500	—	949,500	949,50	949,75	950 —	949,500	949,500	949,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1986

Dollaro USA	1493 —
Marco germanico	686,650
Franco francese	214,020
Fiorino olandese	609,990
Franco belga	33,395
Lira sterlina	2273,050
Lira irlandese	2069 —
Corona danese	184,065
Dracma	10,742
E.C.U.	1470,070
Dollaro canadese	1084,050
Yen giapponese	9,308
Franco svizzero	841,700
Scellino austriaco	97,700
Corona norvegese	199,805
Corona svedese	210,530
FIM	294,185
Escudo portoghese	10,060
Peseta spagnola	10,792
Dollaro australiano	949,750

Media dei titoli del 10 luglio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	96,225
» 10% » » 1977-92	100,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	96,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,250
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86	100,550
» » » » 1-11-1982/86	101,050
» » » » 1-12-1982/86	101,475
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,275
» » » » 1- 3-1983/87	101 —
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
» » » » 1-11-1983/87	101,750
» » » » 1-12-1983/87	101,350
» » » » 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	101,500
» » » » 1- 3-1984/88	100,450
» » » » 1- 4-1984/88	100,975
» » » » 1- 5-1984/88	101,500
» » » » 1- 6-1984/88	101,500
» » » » 1- 7-1983/88	102,475
» » » » 1- 8-1983/88	102,300
» » » » 1- 9-1983/88	102,025
» » » » 1-10-1983/88	102,300
» » » » 1- 7-1990	98,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,775
» » » » 1- 9-1990	98,650
» » » » 1-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	99,650
» » » » 1-11-1983/90	103,425
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 1- 1-1984/91	103,550
» » » » 1- 2-1984/91	102,725
» » » » 1- 3-1984/91	101,375
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,850
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,750
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1992	100,200
» » » » 1- 2-1992	99,300
» » » » 1- 2-1995	100,250
» » » » 1- 3-1995	98,150
» » » » 1- 4-1995	98,400
» » » » 1- 5-1995	98,650
» » » » 1- 6-1995	98,700
» » » » 1- 7-1995	99,200
» » » » 1- 8-1995	98,775
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,800
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,775
» » » 12 % 1- 2-1988	101,700
» » » 12 % 1- 3-1988	102,875
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,050
» » » 12,50% 1-10-1988	102,875
» » » 12,50% 1-11-1988	103,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,125
» » » » 1984/91 11,25%	109,125
» » » » 1984/92 10,50%	109,850
» » » » 1985/93 9,60%	105,650
» » » » 1985/93 9,75%	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M10076

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana

Con decreto ministeriale 30 giugno 1986 è stata approvata la modifica degli articoli 2, 3, 4, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

86A5507

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia

Con decreto ministeriale 30 giugno 1986 è stata approvata la riforma integrale dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede in Udine.

86A5508

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto fallimentare;
diritto civile (biennale).

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di magistero:

metodologia delle scienze sociali.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia, semestrale (corso di laurea in odontoiatria);
fisiologia umana (biennale).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto romano (biennale).

Facolta di ingegneria:

elettronica numerica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;
matematica generale II.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia;
geologia;
fisica;
chimica organica (biennale).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte moderna.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

aerodinamica sperimentale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5478

Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine n. 823/A.S. del 22 febbraio 1986 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da Lions Club di Udine Host la donazione della somma di L. 2.000.000, per l'istituzione di un premio di laurea, intitolato alla memoria del dottore Domenico Spaziante, a favore di un laureato che abbia conseguito presso una delle facoltà di detta Università, nell'anno accademico 1984-1985, la laurea con pieni voti legali con tesi in materia riguardante gli aspetti costruttivi, geologici e normativi legati alle evenienze sismiche

86A4395

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Benincasa» di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 4139/Sett. II del 23 aprile 1986, l'istituto tecnico commerciale «Benincasa» di Ancona è stato autorizzato ad accettare la donazione di otto computers da parte della I.B.M. Italia S.p.a., da destinare al perfezionamento delle conoscenza degli alunni.

86A4396

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Colmurano

Con decreto ministeriale 27 giugno 1986, n. 14/3479 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Colmurano (Messina), e concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963 n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46 fino alla scadenza della rata di novembre 1986, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.729.600, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 52.277.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Reve.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossione effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

86A5452

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986 egistrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1986, registro n. 15 Difesa, oglio n. 180.

E sanzionata la Croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di: Villa Giuseppe, nato a 'asola Val Senio (Ravenna) il 27 settembre 1913 soldato della prima enturia arditi del terzo battaglione, con la seguente motivazione. — capo arma di una squadra mitraglieri apriva un fuoco efficacissimo sul lemico lasciato avvicinare ad una distanza di non oltre trenta metri. nceppatasi l'arma, mentre i camerati la rimettevano in efficienza, lifendeva a bombe a mano la posizione rigettando nuclei nemici. circondato, nell'impossibilità di rimettere l'arma in funzione, si lanciava incitando gli altri con la parola e con l'esempio contro il lemico riuscendo ad aprirsi un varco. — Sv. Katarina (Slovenia) 19 marzo 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986 registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1986, registro n. 15 Difesa, foglio n. 179.

È sanzionata la Croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di: Iacucci Riziero, nato ad Aiello Calabro (Cosenza) il 16 novembre 1907, primo capo squadra del 502° battaglione CC.NN., con la seguente motivazione. — Comandante di squadra mitraglieri impegnava con spiccata capacità uomini ed armi contro un nucleo ribelle che, con raffiche bene aggiustate, costringeva alla fuga. Esempio di calma, competenza e sprezzo del pericolo. — Pista Azozò-Celgà (Gondar), 24 luglio 1941.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986 registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1986, registro n. 15 Difesa, foglio n. 181.

Il seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è retticato come di eguito indicato:

regio decreto 1° febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1920, registro n. 162, foglio n. 130 e pubblicato nel B. U. anno 1920, disp. 14ª, pag. 690, Matteucci Marino, da Cittaducale (L'Aquila), mutante battaglia quinto reggimento alpini. Il cognome è Matteocci.

86A5283

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Laino Castello, Morano Calabro e Mormanno

Con decreto interministeriale 18 giugno 1986, n. 31, sono trasferiti dal demanio pubblico (ramo ferrovie) al patrimonio disponibile dello Stato i fabbricati, reliquati e sede ferroviaria siti in comune di Laino Castello (Cosenza) ubicati tra le progr. 40 + 395 e 46 + 336,05 riportati al nuovo catasto terreni ed al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Laino Castello alla partita 2405 ed alla partita 131 intestata al demanio pubblico dello Stato «ramo ferrovie».

Con decreto interministeriale 18 giugno 1986, n. 36, sono trasferiti dal demanio pubblico (ramo ferrovie) al patrimonio disponibile dello Stato il suolo e sue pertinenze (sede, fabbricati e reliquati) riportati in catasto terreni del comune di Morano Calabro (Cosenza) ubicati tra le progr. 57 + 786 e le progr. 76 + 830 alla partita 2501 del nuovo catasto terreni ed alla partita 1457 del nuovo catasto edilizio urbano intestati al demanio pubblico dello Stato «ramo ferrovie».

Con decreto interministeriale 18 giugno 1986, n. 35, sono trasferiti dal demanio pubblico (ramo ferrovie) al patrimonio disponibile dello Stato la sede stabile della ferrovia (sede, fabbricati e reliquati) siti in comune di Mormanno (Cosenza) ubicati tra le progr. 46 + 336,05 e le progr. 57 + 786,00 e riportati alla partita 4621 del nuovo catasto terreni ed alla partita 1056 del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Mormanno intestata al demanio pubblico dello Stato «ramo ferrovie».

86A5382

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 15 luglio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	211
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	632
Gasolio agricoltura	»	288
Petrolio agricoltura	»	277
Gasolio pesca e piccola marina	»	264
Petrolio pesca e piccola marina	»	254

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	512	515	518	521	524
Petrolio (*)	»	562	565	568	571	574
Olio comb.le fluido	L./kg	289	283	286	289	292

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A5605

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Università - Largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 settembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 3 settembre 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Università - Largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 settembre 1986, ore 8,45;
seconda prova scritta: 18 settembre 1986, ore 8,45.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Università - Largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 ottobre 1986, ore 12;
seconda prova scritta: 24 ottobre 1986, ore 9.

86A5372

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso l'Istituto universitario - Piazza dei Volontari, 3, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 agosto 1986, ore 10;
seconda prova: 29 agosto 1986, ore 9.

86A5373

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso la sede centrale dell'Università - Via Antonini, 8, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1986, ore 9;
seconda prova: 10 settembre 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, si svolgeranno presso l'aula D, facoltà di ingegneria - Viale Ungheria, 43, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 settembre 1986;
seconda prova: 13 settembre 1986.

86A5370

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 30, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di lettere e filosofia - Università di Trento - Via S. Croce, 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 ottobre 1986, ore 9;
seconda prova: 30 ottobre 1986, ore 9.

86A5369

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 17 maggio 1985, si svolgeranno presso il dipartimento di chimica - Via G. Amendola n. 173, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 settembre 1986, ore 9;
seconda prova: 17 settembre 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 17 maggio 1985, si svolgeranno presso il dipartimento di matematica - Campus universitario - Via G. Fortunato - aula 11 - primo piano, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 settembre 1986, ore 9;
seconda prova: 25 settembre 1986, ore 9.

86A5371

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi quattrocentosessantanove posti di consigliere amministrativo, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986, n. 6830, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1986, registro n. 20, foglio n. 309;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi quattrocentosessantanove posti di consigliere amministrativo in prova della categoria settima del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente bando;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, a quattrocentosessantanove posti di consigliere amministrativo in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali:

Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	48
Liguria	34
Lombardia	80
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino)	21
Veneto	45
Friuli-Venezia Giulia	31
Emilia-Romagna	35
Toscana	45
Marche	20
Umbria	20
Lazio (ivi compresi gli organi centrali)	60
Sardegna	30

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, il 20% dei suddetti posti è riservato in favore del personale dell'esercizio di sesta categoria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso del titolo di studio previsto dal secondo comma del seguente art. 2 ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella predetta categoria, salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8/873, commi secondo e terzo, di conferire agli idonei, ai posti che si renderanno disponibili, presso ciascun compartimento, nel limite del 10% dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia, magistero; lauree in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in sociologia, in economia politica, in economia aziendale e in scienze economiche e sociali.

Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1 è sufficiente il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

d) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di consigliere amministrativo (settima categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 (o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo) ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America n. 201 - 00144 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso con la precisazione del compartimento prescelto:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riporato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella direzione compartimentale prescelta;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta;

n) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario resi noti nelle modalità di cui al successivo art. 11.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti interni, di cui al terzo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America n. 201 - 00144 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità oltre alla indicazione del concorso con la precisazione del compartimento prescelto:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita, nonché la data di nomina nella qualifica stessa;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella direzione compartimentale prescelta;

i) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua prescelta;

l) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario resi noti nelle modalità di cui al successivo art. 11.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circoli costruzioni T.T.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a)* a *g)* del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma terzo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio che, oltre a requisito di ammissibilità, costituisce titolo di precedenza o di preferenza nella nomina.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Alle operazioni dei concorsi, che verranno effettuate separatamente per ciascuna delle direzioni compartimentali di cui all'art. 1 del presente decreto, procederà un'unica commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua inglese o francese in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Per il concorso per la direzione compartimentale per il Trentino-Aldo Adige, la prova facoltativa consisterà esclusivamente in una conversazione in lingua tedesca.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Ai sensi del decreto ministeriale 12 febbraio 1986,- n. 6830, si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Per ciascuna prova d'esame, sia obbligatoria che facoltativa, la valutazione sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti dodici in una delle due prove. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà costituita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta nella prova facoltativa di lingua estera purché non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte dei concorsi avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima, serie generale, del 25 settembre 1986.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi restando inteso che l'ammissione alle prove medesime ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi ai concorsi dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, ché sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza alla nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata

convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America n. 201 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia o un certificato di matrimonio, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia mumerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la propria famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non erano in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti dall'art. 2, sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile, pena l'esclusione dal concorso.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f), g), h), i), l), m), n)* ed *o)* un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m), n)* ed *o)*, ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g), h)* ed *l)*, dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatorie di merito - Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quella di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America n. 201 - 00144 Roma, entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Gli assunti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.
Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il primo mese di servizio — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmessa quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle Forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi subito in servizio sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego da comprovare mediante la presentazione, entro il primo mese di servizio, dalla prescritta documentazione di rito.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge, e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale dalla direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina. Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 maggio 1986

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Registro n. 29 Poste, foglio n. 4

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Diritto amministrativo e costituzionale.
Diritto civile e commerciale.

Colloquio (oltre le materie oggetto delle prove scritte):

1) Diritto finanziario.

2) Diritto penale: Istituti generali - Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio.

3) Contabilità di Stato.

4) Legislazione postale e delle telecomunicazioni. Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5) Diritto comunitario.

6) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Prova facoltativa di lingua estera:

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in francese o inglese su argomenti di normale generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua prescelta.

Per il concorso per la Direzione compartimentale Trentino-Alto Adige la prova facoltativa consisterà esclusivamente in una conversazione in lingua tedesca da svolgersi secondo le modalità di cui al comma precedente.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

*All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione I^a^ - Sezione I^a^* - Viale America n. 201 - 00144 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

....
(cognome e nome) (1)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(indirizzo: via, piazza, numero civico)

....
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

....
(indicare se coniugato o non) (numero figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. .... (2) posti per la nomina alla qualifica di consigliere amministrativo in prova, categoria VII del personale direttivo, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per la direzione compartimentale di ....(3).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.. (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente..
conseguito presso ....
in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .... (7);

f) di essere diposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nella direzione compartimentale prescelta;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione.........................
con la qualifica di ....
presso la quale è stato assunto il ....
ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione ....
.... con la qualifica di .... dal......................... al.........................
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua ....;

l) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabilito dall'art. 11 del bando.

Data, ...

Firma .... (9)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(3) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

86A5396

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 158 del 10 luglio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Teatro alla Scala, in Milano: Concorso ad un posto di segretario generale dell'ente.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 18 dicembre 1985: «Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti delle aziende industriali stipulate da compagnie di assicurazione aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali", presentate dalle imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni sulla vita in Italia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985).

Nel decreto citato in epigrafe all'art. 1 dopo «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali», deve aggiungersi: «nonché al "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI"».

86A5493

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 19 giugno 1986, concernente: «Proroga dei termini previsti dall'articolo unico del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 21 marzo 1982». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 1° luglio 1986).

Nelle premesse, al sesto capoverso, del decreto citato in epigrafe dove è scritto: «Visto il proprio decreto del 13 *settembre* 1985.....», leggasi: «visto il proprio decreto del 13 *febbraio* 1985.....».

86A5494

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221